
Ordinanza sull''armonizzazione dei registri (OArRa)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2, 19, 20 della legge del 23 giugno 2006¹ sull''armonizzazione dei registri (LArRa),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità di tenuta dei registri, scambio di dati tra i registri ufficiali di persone (registri) e invio dei dati all''Ufficio federale di statistica (UST).

² Essa disciplina la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).

³ Essa contiene disposizioni concernenti il numero d''assicurato AVS nell''ambito dell''armonizzazione dei registri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza, le seguenti espressioni significano:

a. *Collettività:*

1. case per anziani e case di cura,
2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
3. internati,
4. istituti per disabili,
5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
6. istituti per l''esecuzione delle pene e delle misure;

b. *Sedex:* piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (**secure data exchange**);

RS

¹ RS 431.02

- c. *Schemi XML*: definizione del genere e della struttura dei dati nel linguaggio di descrizione dei dati XML (Extensible Markup Language) per consentire la trasmissione di dati tra vari programmi software;
- d. *Token*: caratteristica d'identificazione unica, non copiabile e non falsificabile, degli utenti di una rete elettronica (ad esempio in Internet).

Sezione 2: Tenuta dei registri

Art. 3 Modifiche

¹ Se sono previste modifiche sostanziali o l'eliminazione di un registro di cui all'articolo 2 LArRa, l'UST deve esserne informato preliminarmente.

² Una modifica è considerata sostanziale se interessa gli scopi della statistica federale, in particolare se riguarda gli identificatori o le caratteristiche richiesti, il ritmo di aggiornamento o le fonti.

Art. 4 Protezione dei dati

I servizi ufficiali competenti per i registri di cui all'articolo 2 LArRa sono essi stessi responsabili del rispetto della protezione dei dati nell'ambito della tenuta dei registri. In particolare prendono tutte le misure giuridiche, tecniche e organizzative necessarie per garantire i requisiti di sicurezza.

Sezione 3: Trasmissione dei dati

Art. 5 Principio

¹ Lo scambio di dati tra i registri di cui all'articolo 2 LArRa e l'invio dei dati all'UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati.

² La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione dei gestori dei registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.

³ L'UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi.

Art. 6 Scambio di dati tra i registri degli abitanti

¹ Lo scambio di dati tra i registri degli abitanti in caso di arrivo o partenza avviene in forma codificata, conformemente al catalogo delle caratteristiche e agli schemi XML nonché nel rispetto degli standard dell'associazione eCH.

² L'UST coordina i preparativi per la realizzazione dello scambio di dati, d'intesa con i Cantoni e l'associazione eCH.

Art. 7 Invio dei dati dei registri federali all'UST

¹ I dati estratti dai registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 LArRa sono inviati gratuitamente all'UST conformemente agli schemi XML.

² L'UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o lacunoso, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l'invio.

³ Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall'ordinanza del 30 giugno 1993² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Art. 8 Invio dei dati dei registri degli abitanti all'UST

¹ I servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti inviano all'UST i dati di cui all'articolo 6 LArRa quattro volte all'anno.

² I giorni di riferimento per l'invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all'UST entro il 21 del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.

³ All'UST va sempre inviato il record completo. Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;
- b. le persone decedute dal 1° gennaio dell'anno considerato al giorno di riferimento;
- c. le persone partite dal 1° gennaio dell'anno considerato al giorno di riferimento.

⁴ Gli invii dei dati mediante un supporto elettronico di dati vanno annunciati all'UST almeno tre mesi prima del giorno di riferimento.

Art. 9 Obblighi di notifica

¹ I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie affinché, per la fine dell'anno, gli amministratori responsabili delle collettività notifichino al servizio ufficiale competente per la tenuta dei registri degli abitanti tutte le persone che soggiornano nella loro collettività da almeno tre mesi. La notifica deve pervenire al servizio ufficiale entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10 Convalida dei dati per la statistica

¹ Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dai registri degli abitanti, l'UST gestisce un servizio di convalida.

² Il servizio di convalida controlla:

- a. la completezza dell'invio dei dati;

² RS 431.012.1

- b. la presenza del contenuto dei registri di cui all'articolo 6 LArRa;
- c. l'applicazione corretta degli identificatori e delle caratteristiche, delle specificità, delle nomenclature e delle liste di codici conformemente al catalogo delle caratteristiche e agli schemi XML;
- d. la correttezza dell'identificatore federale dell'edificio (EGID) e la plausibilità dell'identificatore federale dell'abitazione (EWID) conformemente al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- e. la plausibilità delle informazioni sulle singole persone conformemente alle regole di plausibilizzazione.

³ Esso registra in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali.

⁴ L'UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata su Internet.

⁵ Esso notifica le lacune rilevate al servizio ufficiale competente per l'invio dei dati. Questi provvede a eliminare tali lacune.

⁶ In caso di invio di dati incompleto o lacunoso, l'UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l'invio.

Sezione 4: Utilizzazione di Sedex

Art. 11 Allacciamento dei registri degli abitanti

I servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti sono responsabili del loro allacciamento a Sedex. I Comuni di un Cantone allacciati a Sedex indirettamente attraverso una piattaforma informatica cantonale possono allacciarsi a Sedex direttamente.

Art. 12 Adattatore per l'allacciamento

¹ La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene esclusivamente attraverso un adattatore Sedex.

² La Confederazione sviluppa l'adattatore e lo mette gratuitamente a disposizione dei gestori dei registri.

³ I servizi ufficiali competenti per i registri cantonali e comunali si assumono i costi dell'installazione e della manutenzione dell'adattatore nonché dell'adattamento del software e dell'hardware dei loro registri.

Art. 13 Certificazione

¹ Il software del registro deve essere certificato per l'utilizzazione di Sedex.

² La certificazione avviene mediante autodichiarazione del concessionario della licenza presso il servizio di certificazione. Con l'autodichiarazione, il concessionario della

licenza conferma che il proprio software è in grado di comunicare con Sedex attraverso l'adattatore Sedex conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

³ Il servizio di certificazione è l'UST. Esso tiene un elenco dei software dei registri ammessi in virtù di un'autodichiarazione.

Art. 14 Trasmissione dei dati

¹ La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene in forma codificata e in una busta elettronica.

² Ogni trasmissione è registrata. I dati trasmessi possono essere letti unicamente dal servizio destinatario autorizzato.

³ Sedex invia al mittente una conferma per ogni trasmissione riuscita.

⁴ Se non è aperta dai servizi autorizzati entro un mese, la busta è cancellata assieme all'intero contenuto.

⁵ La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene esclusivamente secondo gli schemi XML.

Art. 15 Utilizzazione per altri scopi delle autorità

¹ Se attraverso Sedex sono trasmessi dati per altri scopi delle autorità, la trasmissione dei dati avviene esclusivamente secondo gli schemi XML.

² La riscossione di emolumenti da parte dell'UST è disciplinata dall'ordinanza del 25 giugno 2003³ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Art. 16 Protezione dei dati

Se Sedex è utilizzato da altri utenti, questi devono adottare le stesse misure di protezione dei dati come i servizi ufficiali competenti per i registri di cui all'articolo 2 LArRa.

Art. 17 Identità digitale

¹ Ai servizi ufficiali competenti per i registri di cui all'articolo 2 LArRa è attribuita un'identità digitale.

² L'UST tiene un elenco dei servizi ufficiali e delle loro identità digitali.

³ Per ciascuno di questi servizi ufficiali, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione rilascia un certificato comprendente:

- a. la chiave di decodifica;
- b. il token per l'autenticazione;
- c. la firma elettronica.

³ RS 431.09

⁴ Gli altri utenti di Sedex devono farsi certificare presso un prestatore di servizi di certificazione ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003⁴ sulla firma elettronica.

⁵ Il prestatore di servizi di certificazione può riscuotere degli emolumenti.

Sezione 5: Numero d'assicurato AVS

Art. 18 Notifica all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Il servizio competente di cui all'articolo 9 LArRa notifica all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC) l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 134^{ter} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti collettivamente per tutti i registri degli abitanti del Cantone.

Art. 19 Aggiornamento totale iniziale dei registri degli abitanti

¹ Il servizio competente di cui all'articolo 9 LArRa si assicura che tutti i servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti del Cantone chiedano la comunicazione del numero d'assicurato di cui all'articolo 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso l'UCC e inviino all'UCC i dati necessari a tal fine (articolo 133^{bis} capoverso 4 OAVS).

² L'UST coordina la comunicazione d'intesa con l'UCC e i servizi competenti di cui all'articolo 9 LArRa.

³ L'UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali e comunali all'UCC per la comunicazione del numero d'assicurato.

⁴ L'UCC ritorna ai servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti il numero d'assicurato unitamente ai dati inviati dai servizi ufficiali per l'attribuzione.

⁵ Se disponibili, esso invia inoltre i dati ufficiali sulle persone estratti dai registri Infostar⁷ e SIMIC⁸.

Art. 20 Comunicazione del numero d'assicurato all'interno del Cantone

¹ I servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti possono comunicare il numero d'assicurato ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere ai loro compiti giuridici in virtù della legislazione federale o cantonale.

⁴ Legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03.

⁵ RS 831.101

⁶ Modifica del ...

⁷ Registro informatizzato dello stato civile Infostar, RS 211.112.2.

⁸ Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC per il settore degli stranieri, RS 142.513.

² In tal caso, la riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.

Art. 21 Aggiornamento totale iniziale dei registri federali

¹ La comunicazione del numero d'assicurato ai registri federali è disciplinata dall'articolo 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Alla prima iscrizione si applica l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del ...¹⁰ sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS al di fuori dell'AVS.

² L'UST coordina la comunicazione del numero d'assicurato. Esso stabilisce la procedura e i termini d'intesa con l'UCC e i servizi competenti per la tenuta dei registri federali.

³ L'UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all'UCC per la comunicazione del numero d'assicurato.

⁴ Gli invii dei dati avvengono elettronicamente attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente agli schemi XML approvati dall'UST.

Art. 22 Aggiornamento del numero d'assicurato

I registri di persone di cui all'articolo 2 LArRa aggiornano il numero d'assicurato progressivamente.

Sezione 6: Servizio ufficiale cantonale

Art. 23

¹ Il servizio competente di cui all'articolo 9 LArRa stabilisce la procedura e i termini per l'armonizzazione dei registri nei Comuni del Cantone d'intesa con l'UST.

² Esso può richiedere all'UST un estratto del log file del servizio di convalida per controllare lo svolgimento e la qualità dell'armonizzazione nel Cantone.

³ Esso sostiene i Comuni nell'adempimento dei loro compiti di aggiornamento e assicurazione della qualità del REA e dei registri riconosciuti in base all'articolo 2 dell'ordinanza del 31 maggio 2000¹¹ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

⁹ Modifica del ...

¹⁰ Nota a piè di pagina

¹¹ RS 431.841

Sezione 7: Elenco degli indirizzi

Art. 24 Banca dati

¹ L'UST gestisce l'elenco degli indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa sotto forma di banca dati.

² Esso aggiorna la banca dati trimestralmente.

Art. 25 Impiego

L'UST utilizza l'elenco degli indirizzi esclusivamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

Art. 26 Utilizzazione statistica da parte dei Cantoni e dei Comuni

¹ Gli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni possono chiedere all'UST l'invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per iscritto.

² L'UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo la ricezione dell'ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata.

³ I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 27 Regolamento per il trattamento dei dati

¹ L'UST emana un regolamento per il trattamento dei dati contenuti nell'elenco degli indirizzi.

² L'elenco degli indirizzi non può essere trasmesso a terzi.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Termini

¹ L'armonizzazione dei registri di cui all'articolo 2 LArRa e l'iscrizione del numero d'assicurato AVS nei registri degli abitanti e nei registri federali vanno completate entro il 15 gennaio 2010.

² L'EGID è iscritto in tutti i registri degli abitanti entro il 15 gennaio 2010, l'EWID entro il 31 dicembre 2012.

³ La Confederazione mette Sedex e l'adattatore Sedex a disposizione dei gestori dei registri a partire dal 15 gennaio 2008.

⁴ Per la trasmissione dei dati in caso di arrivo o partenza, la Confederazione mette Sedex a disposizione dei servizi ufficiali competenti a partire dal 15 gennaio 2010.

⁵ L'UST mette a disposizione il servizio di convalida a partire dal 15 gennaio 2008.

Art. 29 Esecuzione

L'UST esegue la presente ordinanza.

Art. 30 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 30)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006¹²

Art. 4 cpv. 2 lett. c

² La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:

- c. numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS).

Art. 9

- k. i servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti di cui all'articolo 2 della legge del 23 giugno 2006¹⁴ sull'armonizzazione dei registri nell'ambito dell'aggiornamento del numero d'assicurato AVS.

Art. 10

- j. i servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti di cui all'articolo 2 della legge del 23 giugno 2006¹⁵ sull'armonizzazione dei registri nell'ambito dell'aggiornamento del numero d'assicurato AVS.

Art. 13 cpv. 3

³ Gli invii dei dati nell'ambito dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁶ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali e dell'ordinanza del ... sull'armonizzazione dei registri avvengono in forma elettronica, preferibilmente attraverso Sedex conformemente agli schemi XML dell'Ufficio federale di statistica.

¹² RS 142.513

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 431.02

¹⁵ RS 431.02

¹⁶ RS 431.012.1

Art. 24a Modifica dell'allegato

Art. 24a Modifica dell'allegato

Gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente agli allegati.

Art. 25a Disposizioni transitorie di modifica del ...

¹ La modifica del ... entra in vigore contemporaneamente agli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1 nonché ai numeri 1-3 dell'allegato della legge del 23 giugno 2006¹⁷ sull'armonizzazione dei registri.

² Per le seguenti persone iscritte in SIMIC al momento dell'entrata in vigore è registrato il numero d'assicurato AVS:

- a. persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di almeno quattro mesi valido,
- b. persone del settore dell'asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.

³ La procedura di aggiornamento totale iniziale del registro è disciplinata dall'articolo 134^{quater} capoverso 2 o 4 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

¹⁷ RS 431.02

¹⁸ RS 831.101

Allegati 1 e 2

Numero I/2 Catalogo dei dati SIMIC

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell''UFM																			
					PS*	UCL	OCF*	CP	ASC	fedpol				TAF I	UCC	RSE*	DFAE*	TAF II	UFG	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC
	I	II	III	IV						I	II	III	IV											
<i>2. Numero personale</i>																								
ID personale SIMIC (n. eDossier)*	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
N. pers. settore degli stranieri*	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
N. pers. settore dell''asilo	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero d''assicurato AVS	B	A	B	A	A	A			A						A									A

Numero IV/2 lettera a Catalogo dei dati SIMIC

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell''UFM																			
					PS*	UCL	OCF*	CP	ASC	fedpol				TAF I	UCC	RSE*	DFAE*	TAF II	UFG	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC
	I	II	III	IV						I	II	III	IV											
<i>2. Settore degli stranieri</i>																								
<i>a. Identità</i>																								
Data di registrazione	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Statuto personale (codice)	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																			
					PS*	UCL	OCF*	CP	ASC	fedpol				TAF I	UCC	RSE*	DFAE*	TAF II	UFG	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC
	I	II	III	IV						I	II	III	IV											
Fotografia	A	A	A	B	B		A	A		A	A	A	A			A								A
Firma	A	A	A	B	B		A	A		A	A	A	A			A								A
N. assicurazione sociale straniera	B	A		A	B	B									A					A				
Paese d'origine	B	B	B	A	B	B								A	A			A			A			
Luogo d'origine	B	B	B	A	B	B								A	A			A			A			
Statuto dal profilo del soggiorno nel Paese di provenienza	B	A		A	B	B														A				
Cittadinanza del coniuge*	B	B	B	A	B	B	B							A	A	B	B	A			A			A
Cittadinanza del partner registrato*	B	B	B	A	B	B	B							A	A	B	B	A			A			A
Luogo di nascita*	B	B	B	B	B	B	B						A	A	A	B	B				A			A
Nato/a in Svizzera*	B	B	B	A	B	B	A	A		A	A	A		A	A	A	A		A		A			A
Deceduto/a il	B	B	A	A	B	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A		A	A		A
Coniuge svizzero*	B	B	B	A	B	B	A	A		A	A	A		A	A			A	A		A			A
Il partner registrato è svizzero*	B	B	B	A	B	B	A	A		A	A	A		A	A				A		A			A
Libretto per stranieri dei genitori	B	B	B	A	B	B								A	A						A			
Genitore svizzero*	B	B	B	A	B	B	A	A		A	A	A		A	A				A		A			
Cognomi, nomi dei genitori	B	B	B	B	B	B	B	A		A	A	A	A	A	A	B	B	A			A			A
Cognomi, nomi, data di nascita dei figli	B	A		A	B	B	A								A			A			A			
Famiglia o gruppo (codice)	B	B	B	A	B	A								A	A									
N. di famiglia o di gruppo	B	B	B	A	B	A								A	A									

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																			
					PS*	UCL	OCF*	CP	ASC	fedpol				TAF I	UCC	RSE*	DFAE*	TAF II	UFG	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC
	I	II	III	IV						I	II	III	IV											
N. di controllo del processo (PCN)*	B	A	A	A	A		A	A		A	A	A	A	A		B	A		A					

Numero IV/3 lettera a Catalogo dei dati SIMIC

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell''UFM																				
					PS*	UCL	OCF*	CP	ASC	fedpol				TAF I	UCC	RSE*	DFAE*	TAF II	UFG	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	
	I	II	III	IV						I	II	III	IV												
3. Settore dell''asilo																									
a. Identità																									
Fotografia	A	A	A	B	B		A	A		A	A	A	A			A								A	
Firma	A	A	A	B	B		A	A		A	A	A	A			A								A	
Religione	B	A	B	B	A		A	A		A	A	A	A	A				A	A					A	
Lingua materna	B	A	B	B	A					A	A	A	A	A				A	A					A	
Gruppo etnico	B	A	B	B	A		A	A		A	A	A	A	A				A	A					A	
Cittadinanza alla nascita	B	A		B	A									A	A									A	
Luogo di nascita	B	A		B	A		A	A						A	A									A	
Codice d''origine	B	B		B	A	A	A	A		A	A	A	A					A						A	
Cognomi e nomi dei genitori	B	A	B	B	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A		A	A		A			A	
Mezzi finanziari propri	B	A	B	B	A									A				A						A	
Dichiarazione di garanzia	B	A	B	B	A									A				A						A	
Indirizzi	B	A	B	A	B		A	A		A	A	A	A	A				A	A					A	
Categorie d''identità (codice NINA)	B	A	B	A	A																				

Allegato 2
(art. 13 cpv. 2)

Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all'articolo 13

Legenda

Comunicazione dei dati:

CD: ammissa
Vuoto: non ammissa

Unità organizzative:

OSAR: Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
CSC/ Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) /
CCC: Casse di compensazione cantonali

	OSAR	CSC/CCC
Dati personali asilo		
Cognome(i)	CD	CD
Nome(i)	CD	CD
Cognome(i) e nome(i) dei genitori	CD	
Appellativo(i)	CD	
Data di nascita	CD	CD
Sesso	CD	CD
Cittadinanza	CD	CD
Numero personale settore dell'asilo	CD	CD
ID personale SIMIC	CD	CD
Numero d'assicurato AVS		CD
Indirizzi		CD
Procedura		
Tipo di pratica		CD
Tipo di disbrigo		CD
Stato della procedura		CD
Cantone di attribuzione	CD	CD
Data di apertura della pratica	CD	

2. Ordinanza del 28 aprile 2004¹⁹ sullo stato civile

Art. 8 lett. bbis

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

b^{bis}. numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS);

Art. 49 cpv. 1 e 3

¹ L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS), tutte le modifiche dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata. L'invio dei dati avviene in forma elettronica, preferibilmente attraverso Sedex conformemente agli schemi XML dell'Ufficio federale di statistica.

³ Gli invii dei dati nell'ambito dell'ordinanza del 30 giugno 1993²² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali e dell'ordinanza del... sull'armonizzazione dei registri avvengono in forma elettronica, preferibilmente attraverso Sedex conformemente agli schemi XML dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 99a Disposizioni transitorie

Per le persone già iscritte in Infostar al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 8 lettera bbis, il numero d'assicurato è completato. La procedura è disciplinata dall'articolo 134^{quater} capoverso 2 o 4 dell'ordinanza del 31 ottobre²³ 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3. Ordinanza Ordipro del 7 giugno 2004²⁴

Art. 3 lett. v

In Ordipro la Missione ed il Protocollo trattano i seguenti dati personali:

- v. numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS).

¹⁹ RS 211.112.2

²⁰ RS 831.10

²¹ RS 831.10

²² RS 431.012.1

²³ RS 831.101

²⁴ RS 235.21

Art. 3a

In caso d'iscrizione in Ordipro di persone domiciliate in Svizzera cui non è ancora stato assegnato un numero d'assicurato, i servizi competenti di cui all'articolo 4 devono richiedere il numero d'assicurato AVS presso l'UCC.

Art. 7 lett. h e i

I dati sono comunicati ad intervalli regolari agli enti ed agli istituti privati elencati qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge:

- h. ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti;
- i. all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) per la comunicazione del numero d'assicurato AVS.

*Sezione 5: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore**Art. 17a Disposizioni transitorie*

Per le persone già iscritte in Ordipro al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 3 lettera v, il numero d'assicurato è completato. La procedura di aggiornamento totale iniziale del registro è disciplinata dall'articolo 134^{quater} capoverso 2 o 4 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947²⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4. Ordinanza VERA del 7 giugno 2004²⁷*Art. 3 cpv. 1 lett. v*

¹ Nel Vera sono memorizzati i seguenti dati personali:

- v. numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS).

Art. 3a

In caso d'iscrizione in VERA di persone di cittadinanza svizzera cui non è ancora stato attribuito un numero d'assicurato, i gestori del registro competenti devono notificare queste persone a Infostar. L'attribuzione del numero d'assicurato è disciplinata dall'articolo 133^{bis} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947²⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

²⁵ RS 831.10

²⁶ RS 831.101

²⁷ RS 235.22

²⁸ RS 831.10

²⁹ RS 831.101

*Sezione 5: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore**Art. 14a Disposizioni transitorie*

Per le persone già iscritte in VERA al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 3 capoverso 1 lettera v, il numero d'assicurato è completato. La procedura è disciplinata dall'articolo 134^{quater} capoverso 2 o 4 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

5. Ordinanza del 30 giugno 1993³¹ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali*Ingresso*

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 6 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale³²

e gli articoli 2 capoverso 1 e 15 della legge del 23 giugno 2006³³ sull'armonizzazione dei registri,

ordina:

6. Ordinanza del 25 giugno 2003³⁴ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione*Art. 1*

- g. servizi per l'utilizzazione della piattaforma d'informazione e comunicazione Sedex (art. 4 cpv. 2 LStat).

30 RS 831.101

31 RS **431.012.1**

32 RS ...

33 RS ...

34 RS 431.09

7. Ordinanza del 31 maggio 2000³⁵ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹ L'aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno a scadenza trimestrale. Ne è competente l'Ufficio federale oppure il servizio incaricato della gestione del registro conformemente all'articolo 2.

² I Cantoni e i Comuni forniscono all'Ufficio federale i dati necessari all'aggiornamento e all'assicurazione della qualità del REA, sempreché essi non siano già noti all'Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 o mediante altre fonti.

³⁵ RS 431.841